



50928/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 20/11/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. ADET TONI NOVIK
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA
N. 3279/2014 -
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 11203/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIZZI TONINO N. IL 07/03/1960
GIZZI MATTEO N. IL 21/09/1984
SAVO SARDARO TERESA N. IL 27/03/1963

avverso l'ordinanza n. 21/2013 TRIBUNALE di FROSINONE, del
18/12/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Antonio Gialpelle*,
che ha chiesto qualificarsi il ricorso per
cassazione in appello;

RM

Udit i difensori Avv.;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 18 dicembre 2013 il Tribunale di Frosinone, Sezione Misure di Prevenzione, all'esito di udienza camerale, rigettava l'istanza di revoca della confisca - ai sensi dell'art. 7 legge n.1423 del 1956 - proposta nell'interesse di Gizzi Tonino, Gizzi Matteo e Savo Sardaro Teresa (confisca disposta con provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Roma in data 31.5.2011, divenuto irrevocabile il 2.3.2012).

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli interessati - a mezzo del difensore - deducendo erronea applicazione della legge regolatrice.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la qualificazione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. . Ciò perchè la decisione del Tribunale non sarebbe immediatamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 4 legge n.1423 del 1956.

4. Il ricorso per cassazione va riqualficato in appello, ai sensi dell'art. 468 comma 5 cod. proc. pen., per le ragioni che seguono.

La decisione impugnata, stante la corrente interpretazione della disciplina transitoria introdotta dall'art. 117 co.1 D.Lgs. n.159 del 2011 - per cui il nuovo rimedio della «revocazione» introdotto dall' art. 28 del Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione non è esperibile nei procedimenti trattati e decisi prima della vigenza del nuovo testo normativo - è stata emessa ai sensi dell' art. 7 co.2 legge n.1423 del '56 (attuale art. 11 d.lgs. n.159 del 2011).

Lo scarno modello normativo applicato non qualifica espressamente il mezzo di impugnazione esperibile avverso le decisioni 'in tema di revoca o modifica' della misura di prevenzione personale o patrimoniale, ma al contempo ne prevede l'esistenza, affermando che « il ricorso» non ha effetto sospensivo.

La terminologia utilizzata non è peraltro decisiva, posto che la norma generale sul procedimento - ossia l'art. 4 di detta legge - identifica come «ricorso» anche quello attinente il merito (ricorso in appello).

Ciò posto, per costante interpretazione resa nella presente sede di legittimità (*ex multis* Sez. VI n. 39763 del 27.9.2012, rv 254001; Sez. V n. 26996 del 26.5.2009, rv 244484; da ultimo Sez. I n. 4001 del 9.1.2014, rv 258047) le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al suddetto modello di cui all'art. 7 non sono immediatamente ricorribili per cassazione (lì dove lo sono, per espressa previsione quelle di cui all'art. 7 *bis* in tema di autorizzazione

all'allontanamento) ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio di merito delineato dall'art. 4 comma 9 legge 1423 del '56 (attuale art. 10 comma 1 D.Lgs. n.159 del 2011) e dunque con ricorso in appello.

Tale interpretazione garantisce infatti il doppio grado di giurisdizione di merito su questioni che - come nel caso che di specie - appaiono di indubbia complessità ricostruttiva e richiedono l'esame di aspetti di fatto in maniera del tutto prevalente rispetto a quelli in diritto.

Va peraltro ritenuta applicabile, in caso di proposto ricorso per cassazione, la regola generale in tema di impugnazioni espressa nel codice di rito all'art. 568 co.5, con riqualificazione dell'atto.

L'articolo 4 della legge n.1423 del 1956 all'ultimo comma stabilisce infatti che le impugnazioni avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione sono governate dalle norme del codice di rito in tema di impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza.

Da ciò l'applicabilità delle «disposizioni generali sulle impugnazioni» così come previsto dall'art. 680 comma 3 cod. proc. pen., con i soli adattamenti dovuti alla specificità della normativa prevenzionale.

Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni, dunque, consente di affermare che trovano pacifica applicazione in tale contesto le norme in tema di interesse ad impugnare (art. 568 co.4 c.p.p.) trasmissione *ex officio* del ricorso proposto a giudice incompetente (art. 568 co.5) estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571 co.3 c.p.p.) modello legale dell'atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581 c.p.p.) trasmissione degli atti del procedimento (art. 590 c.p.p.) inammissibilità della impugnazione (art. 591 c.p.p.) e di condanna alle spese (art. 592 c.p.p.).

Va pertanto disposta - previa riqualificazione del ricorso in appello - la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso il 20 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Raffaello Magli

Il Presidente

Roberto Giordano

